NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI)

# Art. 4 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

## Esercizio della libertà religiosa

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

Versione in vigore dal 7 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) |
| Estremi | Legge 12 aprile 1995, n. 116 |
| Partizione | Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-4-esercizio-della-liberta-religiosa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it